



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto

Taranto, Protocollo e data di intestazione

I.C. "GIOVANNI XXIII" Martina Franca
Prot. 0018633 del 15/12/2023
V (Entrata)

Alle Istituzioni Scolastiche
Di ogni ordine e grado
Della Provincia
LORO SEDI

OGGETTO: diffusione circolare iscrizioni a.s. 2024/2025 – focus

INFANZIA E I CICLO DI ISTRUZIONE

Si inoltra, emarginata alla presente, la circolare prot. n. 40055/2023, relativa ai termini e alle modalità di iscrizione per l'a.s. 2024/2025, così come pervenuta dall'A.C. – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, nonché la nota 48602/2023 della Direzione Generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, e i pertinenti allegati.

Il termine per la presentazione delle domande, in modalità esclusivamente on line, è fissato a partire **dalle ore 8:00 del giorno 18 gennaio 2024 alle ore 20:00 del 10 febbraio 2024**, restano salve le esclusioni enucleate al punto n. 1.2 della circolare.

È d'uopo sottolineare quanto previsto in alcuni passi della citata nota, anche in prospettiva della proficua definizione del futuro organico di diritto.

In primo luogo, si richiama quanto previsto per il caso delle iscrizioni in eccedenza (punto 2.3): *“È compito del dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni accoglibili, in ragione delle risorse di organico, nonché del numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili. Pertanto, prima dell'acquisizione delle iscrizioni, nell'ipotesi di richieste in eccedenza, la scuola definisce criteri di precedenza nell'ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica con affissione all'albo, con pubblicazione sul sito web dell'istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione personalizzato dalla scuola.*

Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della vicinanza della residenza dell'alunno/studente alla scuola o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale. Non può viceversa essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio delle stesse. Si ritiene sia da evitare, quale criterio di precedenza, l'esito di eventuali test di valutazione. L'estrazione a sorte costituisce l'extrema ratio. Resta confermato che alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno la priorità nell'iscrizione alla scuola secondaria di primo grado rispetto a quelli provenienti da altri istituti. Si invita ad esplicitare questo criterio nelle delibere del Consiglio di istituto che fissano i criteri di precedenza. La scuola di seconda o terza scelta che accoglie la domanda dovrà trattare con priorità le domande pervenute come prima scelta entro i termini previsti dalla presente Nota. L'ultima scuola che tratta la domanda di iscrizione, qualora sia impossibilitata ad accoglierla in quanto eccedente rispetto ai posti rimasti disponibili, è tenuta ad affiancare la famiglia



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto

nell'individuazione di una diversa istituzione scolastica idonea e ad accertarsi che il procedimento si concluda con l'effettiva iscrizione dell'alunno/studente".

Per il caso di inaccogliabilità della domanda di iscrizione: *"La scuola comunica **per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza e idonea motivazione**, l'eventuale impossibilità di accoglimento delle domande, al fine di consentire l'opzione verso altra scuola".*

Per ciò che concerne l'orario settimanale prescelto e l'insegnamento dell'educazione motoria si rappresenta che. *"All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che, in base all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è così strutturato: 24 ore, 27 ore, fino a 30 ore, 40 ore (tempo pieno). Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell'accoglimento delle richieste di articolazione dell'orario settimanale.*

L'accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla disponibilità delle risorse di organico e di adeguati servizi, circostanze che devono essere portate a conoscenza delle famiglie, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione.

*L'adozione del modello di 24 ore settimanali è possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una **classe con minimo 15 alunni**. Si rammenta che la legge 30 dicembre 2021 n. 234, art. 1, commi 329 e seguenti, ha introdotto nella scuola primaria l'insegnamento dell'educazione motoria da parte di docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 per le classi quarta e quinta, precisando che tale insegnamento viene impartito in un orario (quantificato in non più di due ore settimanali) aggiuntivo rispetto all'orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore previsto dal D.P.R. n. 89/2009. Pare pertanto opportuno che **le scuole**, nel corso delle assemblee che precedono le iscrizioni e tramite circolari o note, **informino i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che l'orario settimanale prescelto al momento dell'iscrizione alla classe 1^a aumenterà fino a due ore settimanali al momento del passaggio alla classe 4^a. Tale incremento di tempo scuola non riguarda il tempo pieno, stante che le ore di educazione motoria rientrano nelle 40 ore settimanali"**. Da quanto esposto si evince che l'opzione prescelta per l'orario settimanale è soggetta alle esigenze dettate in sede di definizione dell'organico e non è vincolante in tal senso per l'Ufficio.*

Per quanto concerne la Scuola secondaria di I grado, in particolare per quanto riguarda il monte ore settimanale e i percorsi a indirizzo musicale, si richiama l'attenzione a quanto previsto al punto 4.3, ossia: *"All'atto dell'iscrizione i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che, in base all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è così definito: 30 ore, oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato) in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane. Nei percorsi a indirizzo musicale le attività di lezione strumentale, teoria e lettura della musica, musica d'insieme si svolgono in orario aggiuntivo per tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali che possono essere organizzate anche su base plurisettimanale. Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell'accoglimento delle richieste di articolazione dell'orario settimanale e di adesione ai percorsi a indirizzo musicale... Si rammenta che dal 1° settembre 2023 è entrato in vigore il decreto interministeriale 1° luglio 2022, n. 176 con il quale sono stati disciplinati i nuovi percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado. L'attivazione da parte delle scuole*



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto

*secondarie di primo grado di percorsi ordinamentali a indirizzo musicale, che possono riguardare la costituzione di gruppi di alunni di differenti sezioni o di una intera sezione ad indirizzo musicale, è subordinata all'autorizzazione da parte degli Uffici scolastici regionali e all'assegnazione alla scuola del relativo organico. **Pertanto, in sede di iscrizione i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno esprimere l'opzione per tali percorsi, ma l'accoglimento della stessa potrà essere confermata dalla scuola solo successivamente, in relazione all'effettiva attribuzione in organico dei docenti di strumento musicale...** Si ricorda alle scuole la necessità di definire **il regolamento per l'organizzazione dei percorsi** ai sensi dell'articolo 6 del decreto interministeriale 1° luglio 2022, n. 176. L'iscrizione ai percorsi a indirizzo musicale, qualora accolta, impegna l'alunno alla frequenza per l'intero triennio... Per esprimere la preferenza per i percorsi a indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale barrano l'apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Come previsto dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto interministeriale 176/2022, le istituzioni scolastiche **organizzano la prova orientativo-attitudinale e pubblicano gli esiti**, di norma, entro il 10 febbraio 2024 o, al massimo, entro i quindici giorni successivi, sia al fine di ripartire gli alunni nelle specifiche specialità strumentali, sia al fine di consentire alle famiglie, nel caso di carenza di posti disponibili, di rivolgersi eventualmente ad altra scuola non oltre i quindici giorni dopo tale data”.*

Da ultimo, giova ricordare il limite previsto dalle disposizioni vigenti per l'iscrizione degli **alunni con cittadinanza non italiana**, al fine di favorire una completa integrazione e garantire l'efficacia dell'azione didattica; in questo senso la circolare recita al punto 10.3: “**il limite massimo di presenza nelle singole classi di alunni/studenti con cittadinanza non italiana o con ridotta conoscenza della lingua italiana al 30% per classe**”, con possibilità di programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concordate (con Ente Locale, Prefettura e Ufficio Scolastico regionale anche per il tramite delle Sue articolazioni territoriali) e fermo restando quanto già chiarito nella Nota Ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2 espressamente richiamata.

In conclusione, giova rammentare quanto a più riprese sottolineato dallo Scrivente Ufficio in merito alla scelta dell'insegnamento della **seconda lingua comunitaria**, da ultimo con le note prot. n. 5062/2021 e n. 1894 del 13.12.2023, in ragione delle quali le richieste delle famiglie sulla scelta della seconda lingua sono subordinate all'autorizzazione di questo Ufficio e non sono in alcun modo vincolanti, va da sé che il Dirigente Scolastico è tenuto a informare compiutamente e preventivamente le famiglie di questa evenienza in fase di iscrizione degli alunni, onde non ingenerare fallaci aspettative delle stesse.

Stesse argomentazioni valgono per iniziative extracurricolari basate nel corrente anno scolastico sull'attribuzione di un posto di potenziamento che, si ricorda, in assenza del docente titolare è suscettibile di modifica; anche in tal caso si suggerisce un'adeguata informazione delle famiglie in tal senso.

SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

Dalle peculiarità dei singoli indirizzi, discende una disciplina altrettanto particolareggiata per ciò che attiene alle iscrizioni, e in particolare:

- Le richieste di iscrizione ai **licei musicali e coreutici** possono trovare accoglimento



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto

- presso le **sezioni già istituite e funzionanti** nel corrente anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 e dall'articolo 8 del decreto ministeriale 11 maggio 2018, n. 382, che subordinano l'iscrizione degli studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche;
- L'iscrizione alle classi prime delle **sezioni del liceo scientifico a indirizzo sportivo** è ammessa e precisamente “...*possono essere attivate esclusivamente nelle scuole statali autorizzate dai rispettivi piani regionali dell'offerta formativa...*”;
 - In riferimento **ai percorsi quadriennali** “*Si ricorda che tali percorsi quadriennali possono essere attivati nel limite di una sola classe prima per ciascun percorso quadriennale autorizzato per ciascuna istituzione scolastica. In caso di iscrizioni in eccedenza, saranno applicati i criteri definiti dal Consiglio di istituto, come previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. b) dell'Avviso del Ministero dell'istruzione n. 2451/2021... Per una corretta informazione dei genitori deve essere ricordato, nel corso delle attività di orientamento, che i percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado rilasciano al termine del quarto anno, con il superamento dell'esame di stato, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'accesso agli ITS Academy e ai percorsi universitari e AFAM*”;
 - il decreto ministeriale n. 240 del 7 dicembre 2023, in corso di registrazione, ha promosso la **sperimentazione nazionale della filiera tecnologico-professionale**. Nella medesima data è stato emanato l'avviso prot. 2608, con scadenza 30 dicembre 2023, per consentire alle istituzioni scolastiche interessate di avanzare le proprie candidature all'attivazione di percorsi quadriennali, specifici per gli istituti tecnici e professionali, nell'ambito della presentazione dei progetti riguardanti la sperimentazione. Per ciascuna istituzione scolastica l'attivazione delle classi prime, a partire dall'anno scolastico 2024/2025, è subordinata all'approvazione del progetto sperimentale presentato. Per ogni utile approfondimento si rinvia alla lettura del decreto ministeriale e dell'avviso di cui sopra;
 - Per quanto riguarda l'iscrizione alla prima classe **degli istituti professionali**, gli studenti e le famiglie devono fare riferimento ai nuovi indirizzi di studio attivati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. Con decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92 sono stati definiti i profili di uscita degli indirizzi di studio dei nuovi percorsi di istruzione professionale, i relativi risultati di apprendimento declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze e il riferimento alle attività economiche referenziate ai codici ATECO.
 - Il passaggio al **terzo anno negli istituti professionali** non prevede un'iscrizione d'ufficio, ma la prosecuzione del percorso di studi: “... *può essere effettuata in relazione alle possibili declinazioni dei percorsi che la scuola avrà attivato. Le iscrizioni saranno gestite all'interno di ogni istituzione scolastica in base all'effettiva offerta formativa da questa erogata, in ragione delle specifiche richieste del territorio e della programmazione regionale. Qualora gli studenti frequentanti il secondo anno di uno degli undici indirizzi dell'istruzione professionale vogliano orientare la propria scelta nella prosecuzione del percorso, del medesimo indirizzo, in una specifica declinazione offerta da un istituto diverso da quello frequentato, dovranno farne richiesta al dirigente*



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto

*dell'istituzione scolastica di interesse previa acquisizione del nulla osta da parte del dirigente della scuola di provenienza. In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di appartenenza è tenuto a inviare il **nulla osta** all'interessato e alla scuola di destinazione. Si rammenta l'importanza, in questi casi, del **Progetto Formativo Individuale quale strumento di evidenza dei saperi e delle competenze acquisite dallo studente**”;*

- L'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 ha previsto, per i percorsi degli istituti tecnici, settore tecnologico, indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”, la prosecuzione del percorso, successivamente all'esame di Stato del quinquennio, con un ulteriore anno di specializzazione denominato “Enotecnico”. È possibile richiedere l'iscrizione all'anno di specializzazione per “Enotecnico”, nelle scuole ove esso sia attivato, esclusivamente da parte dei frequentanti il quinto anno o dei diplomati degli istituti tecnici 'indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia” e comunque, qualora le istanze di iscrizione superino il numero dei posti complessivamente disponibili in relazione alle classi attivate, l'ammissione al percorso sarà determinata in considerazione dei criteri di preteens definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.

Da ultimo, per quanto occorrer possa, come noto, il disegno di legge AC 1341/A prevede all'art.18 l'introduzione nel nostro ordinamento scolastico del liceo del **Made in Italy**, definendone già i profili ordinamentali. Pertanto, ci si riserva di dare ulteriori e specifiche indicazioni per l'attivazione delle classi prime, già a partire dall'anno scolastico 2024/2025, qualora l'approvazione definitiva sopraggiunga in tempo utile per consentire il rispetto dei termini delle iscrizioni.

Per tutto ciò che invece riguarda disposizioni comuni a tutti gli ordini e i gradi previste nella nota menzionata, come a titolo esemplificativo e non esaustivo il limite massimo delle iscrizioni accoglibili in relazione alla capacità delle aule, al numero massimo di alunni stranieri per classe, nonché tutto ciò che comporti una successiva valutazione discrezionale e autorizzazione da parte dello Scrivente Ufficio, si rimanda a quanto precisato nella parte relativa al I ciclo di istruzione, da intendersi perciò quali disposizioni comuni.

IL DIRIGENTE
Vito Alfonso